

REGOLAMENTO (CE) N. 37/2004 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per taluni prodotti agricoli originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Un accordo in forma di scambio di lettere è stato concluso il 22 dicembre 2003 tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 3 dell'accordo di associazione CE-Marocco. Questo nuovo accordo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004, fatta eccezione per gli articoli 2, 4 e 5 del nuovo protocollo agricolo n. 1, in seguito denominato «il nuovo protocollo n. 1», relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco. Detti articoli si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2003 in relazione alle concessioni previste per i pomodori.
- (2) Il nuovo protocollo n. 1 prevede nuove concessioni tariffarie e cambiamenti per le concessioni già esistenti riprese all'allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001 alcune delle quali sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.
- (3) Per taluni prodotti agricoli per i quali le concessioni tariffarie esistenti si applicano nell'ambito dei quantitativi di riferimento, il nuovo protocollo n. 1 prevede l'esenzione dai dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari o l'esenzione dai dazi doganali per volumi indeterminati.
- (4) Ai fini dell'applicazione delle concessioni tariffarie previste nel nuovo protocollo n. 1, occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001 relativo.
- (5) Deve essere previsto che per il primo anno di applicazione, eccetto per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00, i contingenti tariffari per i quali il periodo contingente inizia prima della data di entrata in vigore del nuovo accordo devono essere ridotti proporzionalmente alla parte del periodo trascorso prima di tale data.
- (6) Al fine di facilitare la gestione di taluni contingenti tariffari esistenti previsti dal regolamento (CE) n. 747/2001, i quantitativi importati nell'ambito di detti contingenti

tariffari esistenti dovrebbero essere contabilizzati sui rispettivi contingenti tariffari aperti nel quadro del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

- (7) Il nuovo accordo stabilisce che i contingenti tariffari per i pomodori freschi o refrigerati si applichino a decorrere dal 1° ottobre 2003. I quantitativi immessi in libera pratica nella Comunità dal 1° ottobre 2003 con il beneficio dei contingenti tariffari esistenti per i pomodori freschi o refrigerati applicabili in virtù del regolamento (CE) n. 747/2001, dovrebbero essere contabilizzati sui contingenti tariffari aperti conformemente al regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.
- (8) In base alle disposizioni del nuovo protocollo n. 1, il volume del contingente tariffario supplementare per i pomodori freschi o refrigerati applicabile dal 1° novembre al 31 maggio è subordinato ogni anno al volume totale dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità durante il precedente periodo 1° ottobre — 31 maggio. Pertanto la Commissione deve ogni anno, anteriormente al 1° novembre, esaminare i volumi immessi in libera pratica durante il precedente periodo 1° ottobre — 31 maggio, e adottare disposizioni ai fini dell'eventuale necessario adeguamento del volume del contingente tariffario supplementare.
- (9) Per i contingenti tariffari per i pomodori freschi o refrigerati, conformemente al nuovo protocollo n. 1 occorre prevedere che durante ogni campagna di importazione 1° ottobre — 31 maggio, i quantitativi non utilizzati dei contingenti tariffari mensili possano essere trasferiti, in due date specifiche, sul contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna di importazione in questione.
- (10) Conformemente al nuovo protocollo n. 1, i volumi dei contingenti tariffari per taluni prodotti devono essere oggetto di un aumento, tra il 1° gennaio 2004 e il 1° gennaio 2007, frazionato in quattro rate annue uguali, ciascuna corrispondente al 3 % dei volumi suddetti.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del nuovo accordo, è opportuno, pertanto che questo regolamento entri in vigore quanto prima.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 30).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:

1) è introdotto l'articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari per i pomodori originari del Marocco

Per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 immessi in libera pratica ogni anno nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio (in seguito denominato "campagna d'importazione"), i prelievi dai contingenti tariffari mensili applicabili sotto il numero d'ordine 09.1104 durante i mesi dal 1° ottobre a 31 dicembre e durante i mesi dal 1° gennaio al 31 marzo sono sospesi ogni anno rispettivamente il 15 gennaio e il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1° aprile. Il giorno lavorativo seguente della Commissione, i servizi di detta Commissione determinano il saldo non utilizzato di ciascuno di tali contingenti tariffari e lo mettono a disposizione nell'ambito del contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna d'importazione in questione sotto il numero d'ordine 09.1112.

Da tali date in poi, i prelievi retroattivi dai contingenti tariffari mensili sospesi e le successive restituzioni dei volumi non utilizzati ai contingenti tariffari mensili sospesi si effettuano sul contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna d'importazione in questione.»;

2) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

1. Per i periodi contingente ancora aperti al 1° gennaio 2004, i quantitativi immessi in libera pratica nella Comunità nell'ambito dei contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1115, 09.1122, 09.1130, 09.1133, 09.1135, 09.1136 e 09.1137 sono contabilizzati sui rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

2. I quantitativi di pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 immessi in libera pratica nella Comunità in virtù del regolamento (CE) n. 747/2001, con il beneficio dei contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1116, 09.1189 e 09.1190, dal 1° ottobre 2003 devono essere contabilizzati sui contingenti tariffari aperti per tali prodotti dalla suddetta data, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004, eccetto che per i contingenti tariffari indicati nel terzo e quarto comma.

I contingenti tariffari corrispondenti al numero d'ordine 09.1104 per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2003.

Il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1112 per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 si applica a decorrere dal 1° novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

MAROCCO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice "ex", il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1135	0603 10 10 0603 10 20 0603 10 40 0603 10 50		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: — Rose — Garofani — Gladioli — Crisantemi	dal 15.10.2003 al 31.5.2004	3 000	Esenzione
				dal 15.10.2004 al 31.5.2005	3 090	
				dal 15.10.2005 al 31.5.2006	3 180	
				dal 15.10.2006 al 31.5.2007	3 270	
				dal 15.10.2007 al 31.5.2008 e per ogni periodo successivo dal 15.10 al 31.5	3 360	
09.1136	0603 10 30 0603 10 80		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: — Orchidee — Altri	dal 15.10.2003 al 14.5.2004	2 000	Esenzione
				dal 15.10.2004 al 14.5.2005	2 060	
				dal 15.10.2005 al 14.5.2006	2 120	
				dal 15.10.2006 al 14.5.2007	2 180	
				dal 15.10.2007 al 14.5.2008 e per ogni periodo successivo dal 15.10 al 14.5	2 240	
09.1115	ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	10	Patate di primizia e patate dette "primizia", fresche o refrigerate	dall'1.12.2003 al 30.4.2004	120 000	Esenzione
				dall'1.12.2004 al 30.4.2005	123 600	
				dall'1.12.2005 al 30.4.2006	127 200	
				dall'1.12.2006 al 30.4.2007	130 800	
				dall'1.12.2007 al 30.4.2008 e per ogni periodo successivo dall'1.12 al 30.4	134 400	

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.10 al 31.10	10 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.11 al 30.11	26 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.12 al 31.12	30 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.1	30 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.2 al 28/29.2	30 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.3 al 31.3	30 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.4 al 30.4	15 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.5 al 31.5	4 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1112	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.11.2003 al 31.5.2004	15 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
				dall'1.11.2004 al 31.5.2005	25 000 ⁽³⁾	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
				dall'1.11.2005 al 31.5.2006	35 000 ⁽⁴⁾	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
				dall'1.11.2006 al 31.5.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 31.5	45 000 ⁽⁵⁾	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1127	0703 10 11 0703 10 19 ex 0709 90 90	50	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie <i>Muscari comosum</i> , fresche o refrigerate	dal 15.2 al 15.5.2004	8 240	Esenzione
				dal 15.2 al 15.5.2005	8 480	
				dal 15.2 al 15.5.2006	8 720	
				dal 15.2 al 15.5.2007 e per ogni periodo successivo dal 15.2 al 15.5	8 960	
09.1102	0703 10 90 0703 20 00 0703 90 00		Scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12.2004	1 030	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	1 060	
				dall'1.1 al 31.12.2006	1 090	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	1 120	

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1106	ex 0704		Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i> , freschi o refrigerati, esclusi i cavoli cinesi	dall'1.1 al 31.12.2004	515	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	530	
				dall'1.1 al 31.12.2006	545	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	560	
09.1109	ex 0704 90 90	20	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12.2004	206	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	212	
				dall'1.1 al 31.12.2006	218	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	224	
09.1108	0705 11 00		Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.12.2004	206	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	212	
				dall'1.1 al 31.12.2006	218	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	224	
09.1110	0705 19 00		— Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>), fresche o refrigerate, esclusi lattughe a cappuccio	dall'1.1 al 31.12.2004	618	Esenzione
	0705 29 00		— Cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate, esclusi witloof	dall'1.1 al 31.12.2005	636	
	0706		— Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12.2006	654	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	672	
09.1137	0707 00 05		Cetrioli, freschi o refrigerati	dall'1.11.2003 al 31.5.2004	5 429	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾
				per ogni periodo successivo dall'1.11 al 31.5	5 600	
09.1113	0707 00 90		Cetriolini, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12.2004	103	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	106	
				dall'1.1 al 31.12.2006	109	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	112	
09.1138	0709 10 00		Carciofi, freschi o refrigerati	dall'1.11 al 31.12	500	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1120	0709 40 00 ex 0709 51 00 0709 59 10 0709 59 30 ex 0709 59 90 0709 70 00	90 90	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati: — Sedani, esclusi i sedani-rapa — Funghi del genere <i>Agaricus</i> , esclusi i funghi coltivati — Funghi galletti o gallinacci — Funghi porcini — Altri funghi, esclusi i funghi coltivati — Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	9 270 9 540 9 810 10 080	Esenzione
09.1133	0709 90 70		Zucchine, fresche o refrigerate	dall'1.10.2003 al 20.4.2004 per ogni periodo successivo dall'1.10 al 20.4	13 276 20 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽⁸⁾
09.1143	ex 0710		Ortaggi o legumi (anche cotti in acqua o al vapore), congelati, esclusi i piselli delle sottovoci 0710 21 00 ed ex 0710 29 00 ed esclusi altri pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> della sottovoce 0710 80 59	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	10 300 10 600 10 900 11 200	Esenzione
09.1125	0711 40 00 0711 51 00 0711 59 00 0711 90 30 0711 90 50 0711 90 80 0711 90 90		Cetrioli e cetriolini, funghi, tartufi, granturco dolce, cipolle, altri ortaggi o legumi (esclusi pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i>) e miscele di ortaggi o legumi, temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	618 636 654 672	Esenzione
09.1126	ex 0712		Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le cipolle della sottovoce 0712 20 00 ed escluse le olive della sottovoce ex 0712 90 90	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	2 060 2 120 2 180 2 240	Esenzione
09.1122	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 ex 0805 10 80	10	Arance fresche	dall'1.12 al 31.5	300 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽⁹⁾
09.1130	ex 0805 20 10	05	Clementine fresche	dall'1.11.2003 al 29.2.2004 per ogni periodo successivo dall'1.11 al 28/29.2	120 000 130 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽¹⁰⁾
09.1145	0808 20 90		Cotogne fresche	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1128	0809 10 00		— Albicocche fresche	dall'1.1 al 31.12.2004	3 605	Esenzione ⁽¹¹⁾
	0809 20		— Ciliege fresche			
	0809 30		— Pesche (comprese le pesche noci) fresche	dall'1.1 al 31.12.2005	3 710	
				dall'1.1 al 31.12.2006	3 815	
			dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	3 920		
09.1134	0810 50 00		Kiwi freschi	dall'1.1 al 30.4.2004	257,5	Esenzione
				dall'1.1 al 30.4.2005	265	
				dall'1.1 al 30.4.2006	272,5	
				dall'1.1 al 30.4.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 30.4	280	
09.1140	1509		— Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	dall'1.1 al 31.12.2004	3 605	Esenzione
	1510 00		— Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509	dall'1.1 al 31.12.2005	3 710	
				dall'1.1 al 31.12.2006	3 815	
			dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	3 920		
09.1147	ex 2001 10 00	90	Cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	dall'1.1 al 31.12.2004	10 300 peso netto sgocciolato in t	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	10 600 peso netto sgocciolato in t	
				dall'1.1 al 31.12.2006	10 900 peso netto sgocciolato in t	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	11 200 peso netto sgocciolato in t	
09.1142	2002 90		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, esclusi i pomodori interi o in pezzi	dall'1.1 al 31.12.2004	2 060	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	2 120	
				dall'1.1 al 31.12.2006	2 180	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	2 240	

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente	
09.1119	2004 90 50 2005 40 00 2005 59 00		Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	dall'1.1 al 31.12.2004	10 815	Esenzione	
				dall'1.1 al 31.12.2005	11 130		
				dall'1.1 al 31.12.2006	11 445		
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	11 760		
09.1144	2008 50 61 2008 50 69		Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	dall'1.1 al 31.12.2004	10 300	Esenzione	
				dall'1.1 al 31.12.2005	10 600		
				dall'1.1 al 31.12.2006	10 900		
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	11 200		
09.1146	2008 50 71 2008 50 79		Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	dall'1.1 al 31.12.2004	5 150	Esenzione	
				dall'1.1 al 31.12.2005	5 300		
				dall'1.1 al 31.12.2006	5 450		
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	5 600		
09.1105	ex 2008 50 92	20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12.2004	10 300	Esenzione	
	ex 2008 50 94	20		dall'1.1 al 31.12.2005	10 600		
				dall'1.1 al 31.12.2006	10 900		
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	11 200		
09.1148	2008 50 99		Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta né di alcole, né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore ad 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12.2004	7 416	Esenzione	
	ex 2008 70 98			21	dall'1.1 al 31.12.2005		7 632
							dall'1.1 al 31.12.2006
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	8 064		

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1149	2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78		Miscugli di frutta, con aggiunta di zuccheri, ma senza aggiunta di alcole	dall'1.1 al 31.12.2004	103	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	106	
				dall'1.1 al 31.12.2006	109	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	112	
09.1123	2009 11 2009 12 00 2009 19		Succhi di arancia	dall'1.1 al 31.12.2004	51 500	Esenzione (!)
				dall'1.1 al 31.12.2005	53 000	
				dall'1.1 al 31.12.2006	54 500	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	56 000	
09.1192	2009 21 00 2009 29		Succhi di pompelmo o di pomelo	dall'1.1 al 31.12.2004	1 030	Esenzione (!)
				dall'1.1 al 31.12.2005	1 060	
				dall'1.1 al 31.12.2006	1 090	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	1 120	
09.1131	2204 10 19 2204 10 99		Vini spumanti, altri	dall'1.1 al 31.12.2004	98 056 hl	Esenzione
	2204 21 10		Altri vini di uve fresche	dall'1.1 al 31.12.2005	100 912 hl	
	2204 21 79		dall'1.1 al 31.12.2006	103 768 hl		
	ex 2204 21 80		72 79 80	dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	106 624 hl	
	2204 21 83					
	ex 2204 21 84		10 72 79 80			
	ex 2204 21 94		10 30			
	ex 2204 21 98		10 30			
	ex 2204 21 99 2204 29 10 2204 29 65		10			
	ex 2204 29 75 2204 29 83		10			
	ex 2204 29 84		10 30			
	ex 2204 29 94		10 30			
	ex 2204 29 98		10 30			
ex 2204 29 99	10					

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1107	ex 2204 21 79	72	Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour e Zennata, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12.2004	57 680 hl	Esenzione
	ex 2204 21 80	72				
	ex 2204 21 83	72		dall'1.1 al 31.12.2005	59 360 hl	
	ex 2204 21 84	72		dall'1.1 al 31.12.2006	61 040 hl	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	62 720 hl	

- (¹) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.
- (²) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 461 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
- (³) Questo volume contingente sarà ridotto a 5 000 tonnellate in peso netto nel caso in cui le quantità totali di pomodori originari del Marocco, immesse in libera pratica nella Comunità durante il periodo dal 1° ottobre 2003 al 31 maggio 2004, superino il volume di 191 900 tonnellate in peso netto.
- (⁴) Questo volume contingente sarà ridotto a 15 000 tonnellate in peso netto nel caso in cui le quantità totali di pomodori originari del Marocco, immesse in libera pratica nella Comunità durante il periodo dal 1° ottobre 2004 al 31 maggio 2005, superino la somma dei volumi dei contingenti tariffari mensili aventi il numero d'ordine 09.1104 applicabili nel periodo dal 1° ottobre 2004 al 31 maggio 2005 e il volume del contingente tariffario aggiuntivo avente il numero d'ordine 09.1112 applicabile durante il periodo dal 1° novembre 2004 al 31 maggio 2005. Per la determinazione delle quantità totali importate, è ammessa una tolleranza massima dell'1 %.
- (⁵) Questo volume contingente sarà ridotto a 25 000 tonnellate in peso netto nel caso in cui le quantità totali di pomodori originari del Marocco, immesse in libera pratica nella Comunità durante il periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 maggio 2006, superino la somma dei volumi dei contingenti tariffari mensili aventi il numero d'ordine 09.1104 applicabili nel periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 maggio 2006 e il volume del contingente tariffario aggiuntivo avente il numero d'ordine 09.1112 applicabile durante il periodo dal 1° novembre 2005 al 31 maggio 2006. Per la determinazione delle quantità totali importate, è ammessa una tolleranza massima dell'1 %. Tali disposizioni si applicano al volume di ciascun contingente tariffario aggiuntivo che sarà successivamente d'applicazione per il periodo dall'1.11 al 31.5.
- (⁶) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 449 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
- (⁷) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 571 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
- (⁸) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a:
- 424 EUR/t dal 1° ottobre al 31 gennaio e dal 1° al 20 aprile, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco,
 - durante il periodo dal 1° febbraio al 31 marzo si applica il prezzo d'entrata OMC di 413 EUR/t che è più favorevole del prezzo d'entrata concordato.
- Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
- (⁹) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 264 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
- (¹⁰) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 484 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
- (¹¹) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem, escluse le importazioni di ciliege fresche dal 1° al 20 maggio, per le quali l'esenzione si applica ugualmente al dazio minimo specifico.»